

# DETENZIONE DOMICILIARE

---

Diverse tipologie

# Detenzione domiciliare

Art. 47-ter ord. penit. (*inserita dalla legge 663/1986*)

Consiste in un obbligo di stare (*senza di regola potersi allontanare*) presso il domicilio o altro luogo di privata dimora, nonché in luoghi pubblici di cura o assistenza o ancora presso case famiglia

*Ratio* che ne ha ispirato l'introduzione: venire incontro alle esigenze di condannati il cui *status* risulti incompatibile con la detenzione *intra moenia* (tutela di valori primari quali salute, maternità, famiglia, infanzia)

Nel corso del tempo la detenzione domiciliare ha avuto un'ampia espansione per assolvere a finalità eterogenee: obiettivi di deflazione, di risocializzazione, di cura delle persone malate, di tutela dei minori e dell'unità familiare

# TIPOLOGIA

**Art. 47-ter comma 01**

**Art. 47-ter comma 1**

**Art. 47-ter comma 1-bis**

**Art. 47-ter comma 1-ter**

**Art. 47-quinquies**

**Art. 1 legge 199/2010**

# Art. 47-ter comma 01

**Detenzione domiciliare  
per condannato alla  
reclusione  
ultrasettante**

- *Introdotta dalla legge 251/2005*
- **PRESUPPOSTI**
  - Età del condannato superiore a 70 anni
  - Inesistenza di titoli ostativi alla concessione
  - Inesistenza di una dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere
  - Mancanza di pericolosità sociale

# Art. 47-ter comma 1

## Detenzione domiciliare ordinaria

*per motivi di studio, salute,  
famiglia*

- *Introdotta dalla legge 663/1986*
- **PRESUPPOSTI**
  - Condanna non superiore a 4 anni di reclusione (anche se residuo di maggior pena)
  - Condanna di qualunque entità alla pena dell'arresto

# Destinatari

**Donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente**

*Al figlio minore è equiparato il maggiorenne con grave handicap*

**Padre di prole di età inferiore a 10 anni, esercente la responsabilità genitoriale**

*quando la madre è assolutamente impossibilitata*

**Persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari territoriali**

**Persona di età superiore a 60 anni parzialmente inabile**

**Persona minore degli anni 21 per esigenze di studio, lavoro, famiglia**

# Art. 47-ter comma 1-bis

## Detenzione domiciliare generica

*risponde ad esigenze di  
deflazione e di  
risocializzazione*

- *Introdotta dalla legge 165/1998*
- **PRESUPPOSTI**
  - **Condanna ad una pena detentiva non superiore a 2 anni**
  - **Escluse le condanne per uno dei reati di cui all'art. 4-bis**
  - **Assenza delle condizioni per l'affidamento in prova**
  - **Idoneità della misura ad impedire la recidiva**

# Art. 47-ter comma 1-ter

## Detenzione domiciliare umanitaria

*tutela del diritto alla salute*

- *Introdotta dalla legge 165/1998*
- **PRESUPPOSTI**
  - **Casi che consentono il differimento dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.)**
  - **Condanna senza limiti di pena**
- **DURATA**
  - **Fissato un termine che può essere prorogato**

# Art. 47-quinquies ord. penit.

## Detenzione domiciliare speciale

Introdotta dalla  
legge 40/2001

Modificata  
dalla legge  
62/2011

Misura a  
carattere  
residuale  
(rispetto alle ipotesi  
di cui all'art. 47-ter)

Tutela i  
rapporti  
familiari

# art. 47-quinquies comma 1

## Destinatari

**Madre di prole di età non superiore a dieci anni** *che non può accedere alla detenzione domiciliare ordinaria*

**Madre di figlio anche maggiorenne con grave handicap** *(Corte cost. 18/2020)*

**Padre alle stesse condizioni della madre** *quando questa è deceduta o impossibilitata e non vi sono altri che possano provvedere alla prole*

## Presupposti

**Espiazione di almeno 1/3 della pena**

**Espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo**

**Insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti**

**Possibilità di ripristinare la convivenza con i figli**

*rilevano eventuali provvedimenti che abbiano dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.*

**Comma 1-bis**  
Anche in istituti a custodia attenuata, o nella propria abitazione o in case-famiglia protette

# Modalità esecutive

## Determinazione delle prescrizioni da osservare


- **OBBLIGHI DI STARE**
- **DIVIETI** di comunicazione
- **PRESCRIZIONI DI ALLONTANAMENTO** dal luogo di esecuzione
- **INTERVENTI E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SOCIALE RAFFORZATI**
  - *Controllo*
  - *Supporto*
  - *Relazione periodica sull'andamento*
- **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** da parte della polizia giudiziaria

# Durata detenzione domiciliare speciale

## Al compimento del 10° anno di età del figlio

- Su domanda della condannata, possibile la **proroga del beneficio** (*se vi sono i presupposti per ottenere la semilibertà*)
- Su domanda della condannata, può essere **ammessa all'assistenza all'esterno ai figli minori** ex art. 21-*bis* (*stesse condizioni del lavoro all'esterno*)

# REVOCA detenzione domiciliare speciale



# Profili procedurali comuni

**Competente per CONCESSIONE E  
REVOCA il tribunale di sorveglianza**

**APPLICAZIONE IN VIA PROVVISORIA e  
MODIFICHE del regime detentivo affidate  
al magistrato di sorveglianza**

**AMMISSIONE DALLA LIBERTÀ esclusa  
per la detenzione domiciliare speciale,  
mentre è possibile anche per coloro che  
sono agli arresti domiciliari**

# **CONTENUTI** (comuni a tutte le tipologie)

---

**Sempre più vicina all'affidamento in prova**

---

**Facoltà del Tribunale di sorveglianza di imporre limiti e divieti di comunicazione**

---

**Facoltà di autorizzare l'allontanamento dal domicilio**

---

**Prescrizioni riguardanti i rapporti con l'UEPE**

---

**Controlli di polizia**

# Particolari modalità di controllo

## ***Art. 58-quinquies***

introdotto d.l. 146/2013

- **Possibilità di disporre la detenzione domiciliare con l'impiego del braccialetto elettronico**

# Revoca – art. 47-ter commi 6 e segg.



## Inosservanza delle prescrizioni

- Revoca non automatica, ma solo se la violazione è incompatibile con la prosecuzione della misura

## Allontanamento ingiustificato dal domicilio

- Si incorre nel delitto di evasione
- Se condannato - revoca automatica
- La semplice denuncia può determinare la sospensione

## Venir meno delle condizioni legittimanti

- Sopravvenienza di titoli esecutivi

# Esecuzione presso il domicilio

## Art. 1 legge 199/2010

- **Misura disciplinata fuori dall'ordinamento penitenziario**
- **Nata come misura «a termine»** (*eliminato il termine di vigenza dal d.l. 146/2013*)
- **Introdotta in funzione deflattiva per pene medio-brevi**

# PRESUPPOSTI

**Condanna o pena residua non superiore a 18 mesi**  
(*anche per i semiliberi*)

**Insussistenza di condizioni ostative**

- Reati di cui all'art. 4-*bis*
- Dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza
- Essere stato sottoposto alla sorveglianza particolare

**Idoneità a prevenire il pericolo di fuga**

- Possibilità di applicare il braccialetto elettronico

**Idoneità a prevenire la recidiva**

**Idoneità ed effettività del domicilio**

# MODALITA' DI CONCESSIONE

## DALLA LIBERTA'

- la misura viene disposta d'ufficio dal **magistrato di sorveglianza** (*ratio di favore, per scongiurare l'ingresso in carcere*)
- **NON RIGUARDA I CONDANNATI IN CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE**

## DALLA DETENZIONE

- **richiesta dell'interessato e dei difensori inoltrata alla direzione del carcere, la quale dovrà trasmettere al magistrato di sorveglianza una «relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione»**

# Profili procedurali

Disposta dal Magistrato di sorveglianza

Art. 69-*bis*

- Camera di consiglio senza la partecipazione degli interessati
- Procedura *de plano*
- Decisione assunta entro 5 gg. dalla richiesta

La decisione è soggetta a reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza